



## CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 04/12/2013

### Proroga dello spesometro

*Comunicato Ag. Entrate 7.11.2013 Comunicato Ag. Entrate 8.11.2013*

---

- Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all'anno 2012 - prevista entro il 12.11.2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21.11.2013 per tutti gli altri – potranno effettuare l'invio dei dati, tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel, **fino al 31.01.2014**. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
- Al **31.01.2014** è disposta anche la proroga della comunicazione, da parte degli operatori finanziari, dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati **via Pos**.

### Detrazione per acquisto di mobili *Circ. Ag. Entrate 18.09.2013, n. 29/E*

---

- I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del Tuir con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili, sono i destinatari anche della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio non sono limitati alla "ristrutturazione edilizia" in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria, e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali.
- Per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

### Aumento aliquota Iva e regolarizzazione

*Comunicato Ag. Entrate 30.09.2013 Circ. Ag. Entrate 5.11.2013, n. 32/E*

---

- Dal 1.10.2013 l'aliquota Iva ordinaria è passata dal 21% al 22%. Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, c. 1 DPR 633/1972). La regolarizzazione

non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota sarà comunque versata entro i seguenti termini:

- per i contribuenti con periodo di liquidazione **mensile** entro la data di versamento dell'acconto IVA (27.12) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16.03) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti con liquidazione **trimestrale**, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell'ultimo trimestre.

### **Aumento aliquota Iva e momento di effettuazione dell'operazione**

*Circ. Ag. Entrate 5.11.2013, n. 32/E*

---

- La nuova aliquota Iva del 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1.10.2013. Ai fini della individuazione del momento di effettuazione rilevano:
  - per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi: l'art. 6 del D.P.R. 633/1972;
  - per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni: l'art. 39 del D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993;
  - per quanto concerne le importazioni: l'articolo 201 del codice doganale comunitario.
- In relazione agli acquisti intracomunitari, dal 1.01.2013, il momento di effettuazione coincide con l'inizio del trasporto o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio dello Stato di destinazione.
- Inoltre, se anteriormente all'inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l'operazione intracomunitaria, limitatamente all'importo fatturato, si considera effettuata alla data della fattura, mentre, a seguito della modifica dell'articolo 39, diversamente da quanto stabilito in precedenza e da quanto previsto per le operazioni interne, ai fini del momento impositivo non rileva il pagamento di acconti.

### **Studi di settore ammessi al regime premiale** *Comunicato Ag. Entrate 3.10.2013*

---

- Il numero degli studi di settore ammessi al regime premiale passa dai 55 per il periodo d'imposta 2011 ai 90 del 2012. Saranno quindi circa un milione i contribuenti che avendone i requisiti si stima possano accedere al regime agevolato e beneficiare dell'esclusione da accertamenti analitico-presuntivi basati sulle presunzioni semplici, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento e della determinazione sintetica del reddito complessivo ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

### **Rivalutazione beni immobili delle imprese** *Ris. Ag. Entrate 23.10.2013, n. 70/E*

---

- L'interesse da applicare in caso di rateazione delle imposte sostitutive per la rivalutazione di beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali è pari al 3%. Ai contribuenti che in buona fede hanno erroneamente applicato il tasso d'interesse legale vigente nell'anno del versamento non saranno applicate le sanzioni. Allo stesso modo, non saranno sanzionati i contribuenti che hanno versato le relative imposte sostitutive in un numero di rate superiori alle 3 previste dal D.L. 185/2008.

### **Disapplicazione regola "black list"** [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

---

- E' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, che hanno richiesto la disapplicazione della regola "black list".

## **Decreto Imu** *D.L. 31.08.2013, n. 102*

---

- E' stata pubblicata nella G.U. 29.10.2013, n. 254 la legge di conversione del D.L. 102/2013 (decreto Imu) che ufficializza l'abolizione della prima rata Imu per l'anno 2013 per l'abitazione principale (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9), le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli alloggi assegnati dagli IACP, nonché per i terreni agricoli e i fabbricati rurali.
- La legge di conversione prevede che, limitatamente alla seconda rata Imu, i comuni possano equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Ciascun comune dovrà definire i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
- Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il 2013 l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30.06.

## **Errati o insufficienti versamenti diritto annuale CCIAA** *Nota Min. Sv. Econ. 172574/2013*

---

- Il Ministero dello Sviluppo Economico rivede le interpretazioni fornite con circolare n. 3587/C alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E in merito all'insufficiente versamento dell'imposta e della maggiorazione nel "termine lungo" e all'efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti.
- In particolare, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato.
- Pertanto, se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel "termine lungo", detto versamento non è da considerarsi tardivo, ma semplicemente insufficiente; la sanzione deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). Non rileva se l'impresa ha versato il solo diritto annuale e non la maggiorazione, o se ha eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente.
- Alla luce di tale interpretazione è stato superato l'orientamento, dettato con la circolare n. 3587/C, in merito alla applicazione della sanzione a tutti i versamenti del diritto annuale parziali effettuati oltre il termine di scadenza, compresi quindi anche i versamenti effettuati, nel termine prescritto, senza applicazione dello 0,40%.
- Uniformandosi all'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/2013, sarà consentito all'impresa, che abbia effettuato il versamento incompleto, di regolarizzare la propria posizione (ravvedimento breve) eseguendo il pagamento nel termine di 30 giorni dalla scadenza del "termine lungo".
- Laddove l'impresa **non abbia versato alcun importo, né entro il 16.06 né entro il 16.07**, il termine ultimo entro il quale poter utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza cioè il 16.06 dell'anno successivo.

## Obbligo di accettare pagamenti con Pos anche per i professionisti

[Art. 15, c. 4 D.L. 18.10.2012, n. 179](#)

---

- In base all'art. 15, c. 4 del D.L. 179/2012, a decorrere dal 1.01.2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
- Ad oggi non è ancora stato emanato il decreto attuativo.

## Seconda rata Imu *G.U. 30.11.2013, n. 281*

---

- E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [D.L. 30.11.2013, n. 133](#) che conferma l'abolizione della seconda rata Imu 2013 per i seguenti immobili (salvo che non siano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
  - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari;
  - immobili assegnati da IACP o altri enti di edilizia residenziale pubblica;
  - terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - unità non locate di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero e dei cittadini italiani residenti all'estero, se assimilate con delibera comunale;
  - case concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, se assimilate con delibera comunale;
  - unità non locate dei soggetti appartenenti alle forze armate;
  - case assegnate in sede di separazione o divorzio.
- Una quota delle risorse necessarie per la copertura finanziaria del provvedimento è attribuita dal Ministero dell'interno, limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20.12.2013, nella misura risultante dall'allegato A al D.L. 133/2013, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile esentato dal pagamento dell'imposta. **L'eventuale differenza** tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile esentato deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile dovrà essere **versata dal contribuente, in misura pari al 40%, entro il 16.01.2014.**

## Acconti di novembre *D.L. 30.11.2013, n. 133*

---

- Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la misura dell'acconto Ires e Irap per gli enti creditizi e finanziari e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5%. Per questi soggetti l'aliquota Ires è aumentata al 36%. Il termine di versamento è fissato al 10.12.2013.
- La 2° o unica rata di acconto di Ires e Irap delle **società di capitali e dei soggetti Ires** dovuta per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale 1° rata di acconto, dovrà essere versata **entro il 10.12.2013** ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta. La misura dell'acconto dovrebbe essere pari al 102,5%, anche se non è ancora stato emanato il decreto ministeriale che ufficializzi la predetta percentuale.

- Resta confermato al **2.12.2013** il versamento della 2° rata di acconto Irpef e Irap (percentuale complessiva 100%) per le **persone fisiche, le società di persone e i soggetti assimilati**; la scadenza riguarda anche i “super minimi” (100%) e la cedolare secca (95%).

### **Spesometro e operazioni gratuite** [Faq Agenzia Entrate](#)

---

- Ai fini dello spesometro, costituiscono oggetto di comunicazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 633/1972, nonché la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa.
- Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa da parte dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita Iva del cedente.
- La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell'Iva, ai sensi dell'art. 18, c. 3, deve essere riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro.

### **Beni d'impresa in godimento e finanziamenti** [Comunicato Ag. Entrate 27.11.2013](#)

---

- Sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche per l'invio dei dati e le istruzioni per la compilazione della comunicazione all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore e dei finanziamenti all'impresa o le capitalizzazioni, da parte di soci o familiari dell'imprenditore, che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro.
- Per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12.12.2013. A regime, invece, il termine per l'invio del modello sarà il 30.04 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono stati concessi in godimento o sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.

### **Cedolare secca e acconto di novembre** [Comunicato Ag. Entrate 22.11.2013](#)

---

- La nuova aliquota del 15% per la cedolare secca sui canoni concordati si applica con il metodo previsionale già dall'acconto da versare entro il 2.12.2013. In questo caso, se la prima rata di acconto è stata già versata in giugno (o in luglio con la maggiorazione dello 0,40%), l'importo della seconda rata si ottiene determinando l'imposta annua dovuta per il 2013 con l'aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato. Se l'acconto è dovuto in unica soluzione (versamento inferiore a 257,52 euro) si può determinare l'imposta annua dovuta per il 2013 con l'aliquota del 15% e versare a titolo di acconto il 95%.
- La nuova aliquota, che “taglia” di 4 punti percentuali quella precedentemente in vigore (19%), vale dal 2013 per i contratti a canone concordato per le abitazioni situate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.

### **Elusività dell'operazione ai fini fiscali** [Ris. Ag. Entrate 27.11.2013, n. 84/E](#)

---

- L'art. 37 bis del DPR 600/1973 consente all'Amministrazione Finanziaria, in materia di imposte dirette, di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, che siano privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, diretti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti.
- L'accertamento dell'elusività non comporta contestazioni sulla validità, sotto un profilo civilistico, degli atti posti in essere dal contribuente, sia nei confronti di altri soggetti, sia nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, implicando esclusivamente il

disconoscimento di vantaggi fiscali di cui ci si è voluti impropriamente avvalere e la richiesta di versamento della maggiore imposta dovuta.

### **Registrazione contratti di locazione e APE** *Ris. Ag. Entrate 22.11.2013, n. 83/E*

---

- I contribuenti che producono, in forma cartacea presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, l'attestato di prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato telematicamente, non sono tenuti alla corresponsione dell'imposta di registro. Qualora, in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, sia prodotto volontariamente l'attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio, per conferire data certa all'attestazione), sono applicabili le disposizioni previste, ai fini dell'imposta di registro, secondo cui "chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto". In tale ipotesi, deve essere applicata l'imposta fissa di registro nella misura di euro 168,00, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede.
- L'attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all'imposta di bollo.

### **Rateazione debiti iscritti a ruolo** *D.M. Economia 6.11.2013*

---

- E' stato emanato il decreto attuativo dell'art. 52 del D.L. 69/2013, che prevede la possibilità di aumentare la rateazione dei debiti iscritti a ruolo fino a 120 rate mensili qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

### **Studi di settore** *Comunicato Ag. Entrate 28.11.2013*

---

- La Commissione degli esperti in tema di studi di settore ha dato parere favorevole all'evoluzione di 69 studi di settore, sottolineando la necessità che, anche per il periodo di imposta 2013, siano approntate adeguate analisi per cogliere gli effetti della congiuntura economica e per individuare gli eventuali correttivi "crisi".
- Inoltre, le Organizzazioni di categoria delle imprese e delle attività professionali hanno fornito il loro parere con la specifica indicazione che i due nuovi indicatori di coerenza, ossia "Margine per addetto non dipendente" e "Indice di copertura del costo per il godimento dei beni di terzi e degli ammortamenti", per gli studi per i quali sono previsti, siano sterilizzati in fase di applicazione.